

1. Titolo.**ORDINI DA OSSERVARSI DALLI SCOLARI DELLE SCUOLE PIE DE'POVERI DELLA MADRE DI DIO DI FRASCATI.****2. Presentazione.**

Il documento n. 3, contenuto, come il primo, nel *codice Calasanziano Palermitano*, ma di data posteriore, si rifà alla *Breve relatione* (Documento 2), adattato alle Scuole Pie di Frascati, da poco aperte per opera dello stesso Calasanzio (1616), le norme già fissate per gli alunni delle Scuole Pie di Roma, ma contiene alcune novità. Tra queste merita particolare attenzione la prima, nella quale, dopo aver raccomandato agli alunni un comportamento corretto nel rientro a casa (raccomandazione già contenuta nella "*Breve relatione*" e che sarà sempre presente nei vari Regolamenti scolastici delle future fondazioni), li esorta ad una delicata manifestazione di rispetto e di affetto verso i genitori: "*bacino la mano al padre et alla madre et li siano obedienti*".

Si noti anche che mentre nella *Breve Relatione* le preghiere di inizio e di conclusione dell'attività scolastica sono indicate in maniera generica, in questo Regolamento si precisa in particolare la preghiera del *Veni Creator* per l'inizio delle lezioni, cui segue la recita del *Pater Noster* e dell'*Ave Maria*, e per la fine l'*Agimus tibi gratias* "*et altre che è solito*"¹.

La data di questo documento non è certa, ma si ritiene che essa risalga ai primi anni delle Scuole Pie di Frascati. Perciò abbiamo indicato l'anno 1616/17.

3. Testo.

1° Che ogni mattina sentano con divotione la messa nell'oratorio et nel loco che le sarà consegnato et vadano con modestia a casa nella sua squadra et arrivati a casa bacino la mano al padre et alla madre et li siano obedienti,

2° che ogni mese si confessino et quelli che saranno di comunione si comunichino con divotione nel nostro oratorio,

3° che ogni festa vengano la mattina all'oratorio per fare quelli esercitij spirituali che li saranno insegnati, et il dopo pranzo vadano alla Dottrina christiana et contravenendo saranno castigati

4° che nisuno manchi mai alla Scuola senza licenza del Padre ministro e legitima scusa et subito che sarà arrivato se ne andrà con modestia al suo loco et nel principio dirà il maestro l'oratione *Veni Creator Spiritus*, et con un *Pater Noster* et un'*Ave Maria* perla buona direttione dell'opera et por sederanno et cominceranno a recitare et quelli che possono imparar a mente la prima letione recitaranno la Dottrina christiana,

5° finita la Scuola dirà il Mestro l'oratione *Agimus tibi gratias* et altre che è solito; e poi andranno in chiesa, o oratorio, ogn'uno al suo loco et squadra per andar a casa con modestia et non vadano per otiosi, o immodesti dando scandalo o mal esempio alli altri per la Città

6° Nisuno in scuola porti sorte alcuna di arme ne temperini ne calamari con punta ne tra essi si dicano parole ingiuriose, ne tengano presso di sé ne leggano libri profani² ne piglino parte da recitare senza licenza del Padre Ministro³.

¹ L'educazione religiosa, come si può dedurre da questo e dai precedenti documenti era fondamentale nelle Scuole Pie; le premure degli educatori, secondo la sensibilità del tempo, si esprimevano anche con adeguati castighi nei riguardi di chi "contravveniva" a questo preciso impegno. Nella *Breve relatione* si nota anche maggior rigore: "...ogni Domenica et festa vengano tutti all'Oratorio sotto pena che li inobedienti saranno cacciati dalla scuola".

² Qui si parla di "*Libri profani*", mentre nella *Breve Relatione* si parla di "*Libri dannosi et disutili*"; le due espressioni devono intendersi equivalenti.

7° che vi sia uno deputato che tenga cura di scrivere in un libro tutti li scolari che mancano alla scuola tanto la sera quanto la mattina acciò si possa avvisar il padre o la madre, et farli venire a scuola.

8° che tra li scolari no si diano cosa alcuna ne tra essi si cambino li libri ne vi sia tra loro familiarità particolarmente che dia mal esempio alli altri et chi contraverrà ad alcuna delle sopra dette cose sarà gravemente castigato secondo che giudicarà il Padre Ministro.

³ La Breve Relatione: *"Item che non vadano a Spettacoli publici, comedie, Ciarlatani, giochi o, altre cose simili, me piglino parte da recitare in palco senza licenza del Prefetto"*. Questa contrarietà agli spettacoli e alle recite, manifestata più volte dal Calasanzio nelle sue lettere, era una forma di precauzione educativa contro la licenziosità spesso presente nei pubblici spettacoli. Scriveva il 14 giugno 1623 al P. Cananea: *"Ho ordinato che li scolari che vengono alle scuole non devono recitar in comedie publiche ne altre cose da recitarsi in palco senza consenso nostro il quale io non soglio dare mai per la esperienza che ho del gran danno che ricevono li scolari da simili attioni non solo nelle lettere ma ancora nelli costumi"*. Non mancavano le eccezioni, ma sempre sotto un attento controllo.